



**RAG. FRANCO PERUZZI** CONSULENTE DEL LAVORO

**DOTT. FRANCA PERUZZI** CONSULENTE DEL LAVORO

**RAG. GIOVANNI PERUZZI** CONSULENTE DEL LAVORO

**DOTT. STEFANO DANI** COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

**DOTT. RAFFAELE TRIGGIANI** COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

**DOTT. FULVIA PERUZZI**

***CIRCOLARE BIMESTRALE***  
***nr. 2 del 22/03/2017***

**SOMMARIO**

[CONTRIBUTI 2017 PER ARTIGIANI,  
COMMERCianti E ISCRITTI ALLA  
GESTIONE SEPARATA](#)

[VALORI DELLE PRESTAZIONI A  
SOSTEGNO DEL REDDITO](#)

[ABROGAZIONE LAVORO ACCESSORIO -  
VOUCHER](#)

[PRIVACY E CONTROLLO DEL CELLULARE  
E CASELLA DI POSTA ELETTRONICA  
AZIENDALI](#)

[DONAZIONE SANGUE E INIDONEITÀ DEL  
LAVORATORE](#)

[LAVORO \\_\\_\\_\\_\\_ DOMESTICO \\_\\_\\_\\_\\_ E  
VIDEOSORVEGLIANZA](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [MARZO](#) 2017,  
[APRILE](#) 2017 E PRIMI GIORNI DI [MAGGIO](#)  
2017

<b>CONTRIBUTI 2017 PER ARTIGIANI, COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>
--

Con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 l'INPS ha comunicato i nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti per l'anno 2017. Con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017 ha comunicato i parametri per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata.

**Tali valori e limiti, in considerazione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo registrato, rimangono invariati rispetto a quelli in vigore per il 2016.**

**Variano però le aliquote contributive.**

Riepiloghiamo i valori di maggiore interesse per la generalità dei datori di lavoro.

### ARTIGIANI E COMMERCianti

Per le categorie in esame il reddito minimo soggetto a contributi rimane invariato nel valore già fissato per l'anno precedente pari a **euro 15.548,00** mentre l'aliquota contributiva passa al **23,55%** per gli artigiani e al **23,64%** per i commercianti.

Con le tabelle che seguono riassumiamo la situazione contributiva relativa al **2016**.

ANNO 2016		ARTIGIANO		COMMERCiante	
reddito 2016		Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)	Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)
Fino a Euro (1)	<b>15.548,00</b>	<b>23,55%</b>	<b>20,55%</b>	<b>23,64%</b>	<b>20,64%</b>
Successivi	<b>30.575,00</b>	<b>23,55%</b>	<b>20,55%</b>	<b>23,64%</b>	<b>20,64%</b>
Successivi (2)	<b>30.749,00</b>	<b>24,55%</b>	<b>21,55%</b>	<b>24,64%</b>	<b>21,64%</b>
Massimale (2)	<b>76.872,00</b>				

- *Imponibile minimo sul quale l'INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento; nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).*
- *Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, il massimale per il 2017 è di **Euro 100.324,00** tale importo non è frazionabile a mese, quindi l'importo indicato in tabella per Euro 30.749,00 diventa per questi ultimi pari **Euro 54.201,00**;*
- *Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni*

### Importo minimo da versare

In conseguenza di quanto indicato l'importo minimo annuo da versare per il 2017, compresi i 7,44 euro per maternità, è così determinato:

ARTIGIANO	COMMERCIANTE
-----------	--------------

Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni	Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni
<b>3.668,99</b>	<b>3.202,55</b>	<b>3.682,99</b>	<b>3.216,55</b>
305,75 al mese	266,88 al mese	306,92 al mese	268,05 al mese

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

### Importo massimo da versare

L'importo massimo annuo da versare per il 2017, esclusi i 7,44 euro per maternità, è così determinato:

ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni	Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni
<b>18.410,85</b>	<b>18.104,69</b>	<b>18.480,03</b>	<b>16.176,87</b>

Soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 iscritti dal 1996

<b>24.168,31</b>	<b>24.158,59</b>	<b>24.258,60</b>	<b>21.248,88</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

Riportiamo per comodità anche la tabella per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2016.

ANNO 2016		ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
reddito 2016		Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)	Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)
Fino a Euro (1)	<b>15.548,00</b>	<b>23,10%</b>	<b>20,10%</b>	<b>23,19%</b>	<b>20,19%</b>
Successivi	<b>30.575,00</b>	<b>23,10%</b>	<b>20,10%</b>	<b>23,19%</b>	<b>20,19%</b>
Successivi (2)	<b>30.749,00</b>	<b>24,10%</b>	<b>21,10%</b>	<b>24,19%</b>	<b>21,19%</b>
Massimale (2)	<b>76.872,00</b>				

- *Imponibile minimo sul quale l'INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento; nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).*
- *Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, il massimale per il 2016 è di Euro 100.324,00 tale importo non è frazionabile a mese, quindi l'importo indicato in tabella per Euro 30.749,00 diventa per questi ultimi pari Euro 54.201,00;*
- *Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni*

### **Regime agevolato legge finanziaria 2017**

Rimane invariato il regime agevolato introdotto dalla legge finanziaria per il 2016 per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui al c. 54 della l. n. 190/2014.

Per tali soggetti il valore del reddito determinato forfettariamente rappresenterà l'imponibile sul quale calcolare i contributi usufruendo però di una riduzione del 35% degli stessi.

Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che optano per il regime forfettario che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.

### **Meccanismo di versamento**

L'importo calcolato sul minimale, dovuto anche in assenza di reddito, viene versato tramite F24 riportando i codici specifici, per ogni scadenza di versamento, rilevabili dal sito dell'INPS nella sezione di ciascun contribuente. Per questo sarà sufficiente accedere al cassetto previdenziale per artigiani e commercianti dal quale si potrà scaricare anche il pdf del modello per effettuare il versamento.

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà poi calcolare l'eventuale importo dovuto in eccedenza rispetto al minimale e versarlo alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi.

### **Ulteriori precisazioni**

Il contributo previdenziale deve essere calcolato su tutti i redditi d'impresa e non solamente su quello che dà titolo all'iscrizione all'INPS (eventuali perdite riducono l'imponibile).

La regola del reddito minimo non si applica agli affittacamere e ai produttori di assicurazione del terzo e quarto gruppo, iscritti alla gestione speciale commercianti; questi soggetti versano i contributi calcolandoli sul reddito effettivo con relativa maggiorazione per maternità (0,62 euro mensili).

**Scadenze:** I contributi fissi scadono il 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018 mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo, 1° acconto e 2° acconto).

Nel caso di impresa familiare, i contributi fissi dovuti dai collaboratori si sommano a quelli del titolare **mentre i contributi oltre il minimale sono versati separatamente**, ma sempre dal titolare.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è determinata dal reddito dichiarato ai fini fiscali dalla società e teoricamente attribuibile al socio sulla base della quota di partecipazione agli utili.

### **Periodi inferiori all'anno**

Per artigiani e commercianti con contribuzione anteriore al 1 gennaio 1996 il minimale e il massimale sono frazionabili a mese.

Per artigiani e commercianti con inizio dell'attività in data successiva al 31 dicembre 1995 il solo massimale contributivo non è frazionabile a mese.

### **Riduzioni**

Godono della riduzione del 50% artigiani e commercianti con più di 65 anni d'età già pensionati INPS, anche di invalidità (purché non titolari di pensione di reversibilità) previa presentazione della relativa richiesta (rif. Circ. 63 del 17.3.98 e Circ. 33 del 15.2.1999 e circ. 175 del 29.7.1998).

I versamenti vanno arrotondati all'unità di Euro, sia gli acconti che il saldo.

### **Aliquote contributive soggetti iscritti alla gestione separata INPS**

Nella tabella che segue, riepiloghiamo le aliquote contributive INPS dovute dai soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2 c. 26 della legge 335/1995.

#### **Tabella anno 2017**

Soggetto	Limite di reddito	Aliquota IVS	Maggiorazione per maternità, malattia, ass. nucleo familiare	Aliquota totale
Non iscritto ad altra gestione pensionistica	100.324,00	32,00%	0,72%	<b>32,72%</b>
Pensionato o iscritto in altra gestione pensionistica		24,00%	----	<b>24,00%</b>
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie		25,00%	0,72%	<b>25,72%</b>

Ai fini dell'accredito della copertura contributiva per l'intero anno, devono risultare versati contributi su un reddito almeno pari a euro 15.548,00.

Pertanto il soggetto che sconta l'aliquota del 32,72% si vedrà accreditare un intero anno di contribuzione solo se verserà almeno euro 5.087,31 mentre il soggetto che sconta il 24,00% dovrà versare almeno euro 3.731,52. I professionisti privi di cassa per i quali si applica l'aliquota del 25,72% dovranno versare 3.998,95 per vedere accreditato un anno intero di contribuzione.

#### **VALORI DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

Questi valori, tenuto conto dell'andamento dei prezzi al consumo registrato nel 2016, non subiscono variazioni ma, per comodità, riepiloghiamo i relativi importi.

#### **Indennità di mobilità e integrazioni salariali**

I lavoratori sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione, ricevono dall'INPS una indennità il cui ammontare massimo mensile viene aggiornato annualmente.

**I VALORI VALIDI PER L'ANNO 2017 SONO I SEGUENTI:**

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO			
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%		AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	
	Tutti i settori	Settore edile	Tutti i settori	Settore edile
Fino a Euro 2.102,24	971,71	1.166,05	914,96	1.097,95
Oltre Euro 2.102,24	1.167,91	1.401,49	1.099,70	1319,64

Ricordiamo che i lavoratori licenziati dal 1 gennaio 2017 non accedono più alla indennità di mobilità ma hanno diritto al trattamento NASPI. Non riportiamo quindi i parametri per il relativo trattamento economico.

**ABROGAZIONE LAVORO ACCESSORIO - VOUCHER**

Venerdì 17 marzo c.m. è entrato in vigore il Decreto Legge 25/2017 con cui viene abrogato il ricorso al lavoro accessorio (VOUCHER); già dal giorno 17 marzo 2017 pertanto non è più possibile acquistare voucher e pagare con gli stessi le prestazioni di lavoro occasionali.

Il Decreto Legge prevede un regime transitorio per i voucher acquistati in precedenza (entro venerdì 17 c.m.), che potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017.

**PRIVACY E CONTROLLO DEL CELLULARE E CASELLA DI POSTA  
ELETTRONICA AZIENDALI**

Il Garante per la privacy, in data 22 dicembre 2016, ha emanato un provvedimento, reso noto solo a febbraio, con il quale analizza le ipotesi di controllo degli strumenti aziendali (casella di posta elettronica e cellulare) assegnati al lavoratore.

Il garante chiarisce la normativa alla luce della modifica dell'art. 4 della l. n. 300/1970 ad opera del D.Lgs. 151/2015.

Si ricorderà, infatti, che tale disposizione ha in qualche modo attenuato le disposizioni precedentemente in vigore.

Pertanto, pur permanendo in linea generale il divieto da parte del datore di lavoro di mettere in atto sistemi di controllo a distanza dei lavoratori senza il preventivo accordo sindacale o senza l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il c. 2 dell'art. 4 della l. n. 300/1970 esonera da tali procedure autorizzative *"gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze"*.

Il c. 3 del medesimo articolo prosegue dicendo *"Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di **lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#)**».*

Il caso in esame riguardava la concessione di una casella di posta elettronica aziendale e di un telefono portatile, che potevano essere utilizzati anche per scopi personali.

Il provvedimento, piuttosto corposo e articolato, in ultima analisi condanna l'azienda per carenza di informazione al lavoratore e per eccesso di utilizzo dei dati anche personali raccolti sia durante che dopo la cessazione del rapporto di lavoro (la casella di posta elettronica è stata chiusa qualche mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro) in quanto **non è comunque concesso il controllo indiscriminato, massivo e prolungato dell'attività del lavoratore**.

In ultima analisi si ribadisce la necessità di sottoscrivere l'accordo aziendale o ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prima di installare sistemi di controllo a distanza.

Qualora il controllo possa realizzarsi attraverso strumenti assegnati dal datore di lavoro al lavoratore **indispensabili** per l'esecuzione della prestazione e non quale semplice strumento accessorio, non è necessaria la preventiva autorizzazione.

- In entrambi i casi il lavoratore deve essere **dettagliatamente informato** delle modalità di utilizzo degli strumenti assegnati, dei controlli che il datore di lavoro effettuerà, relative modalità e finalità degli stessi, modo di conservazione dei dati e di tutto quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

#### **DONAZIONE SANGUE E INIDONEITÀ DEL LAVORATORE**

L'INPS ha emanato la circolare n. 9 del 7 febbraio 2017 con la quale regola il caso in cui il lavoratore, recatosi a donare gratuitamente il sangue o emoderivati, venga giudicato inidoneo.

In tali casi la legge prevede che al dipendente spetti comunque il permesso retribuito.

Nella citata circolare l'INPS precisa che spetta il permesso per il tempo strettamente necessario all'accertamento della inidoneità nei seguenti casi:

a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;

b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;

c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Al fine di ottenere il pagamento del tempo necessario all'accertamento sanitario e al tempo utilizzato per il ritorno in servizio, il lavoratore dovrà produrre la domanda e il certificato attestante:

- i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;

- la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l'ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

Per tali assenze spetta comunque al lavoratore anche la contribuzione figurativa. A tal fine la circolare detta le istruzioni per la compilazione del flusso uniemens.

#### **LAVORO DOMESTICO E VIDEOSORVEGLIANZA**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 1004 del 8 febbraio 2017 con la quale precisa che l'installazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambiente domestico nel quale sia impiegato un lavoratore non necessita di autorizzazione.

Il rapporto di lavoro domestico, infatti, è sottratto alla tutela dello statuto dei lavoratori, l. n. 300/1970.

Ciò non toglie, conclude la nota, che il lavoratore mantiene le tutele in merito al diritto di riservatezza garantita dal D.lgs. n. 196/2003.

#### **LA GIURISPRUDENZA**

#### **INSUBORDINAZIONE E LICENZIAMENTO**

**Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 24459 del 30 novembre 2016**

La sentenza stabilisce che non può essere licenziato per insubordinazione il lavoratore che, non essendo stato sottoposto a cura del datore di lavoro alla prevista visita medica di idoneità alla mansione, si rifiuta di svolgere il lavoro affidatogli.

### **RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO**

#### **Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 24994 del 6 dicembre 2016**

Il lavoratore che svolge la mansione affidatagli violando l'obbligo di diligenza e correttezza deve risarcire il datore di lavoro dell'eventuale danno causato.

Questo indipendentemente dal fatto che lui sia in possesso della preparazione necessaria a svolgere tale mansione in quanto, in caso contrario, dovrà dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.

### **LICENZIAMENTO COLLETTIVO**

#### **Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 25553 del 13 dicembre 2016 e 25188 del 7 dicembre 2016**

Spetta al lavoratore l'onere di dimostrare la violazione dei criteri di scelta che il datore di lavoro ha messo in atto per l'adozione dei licenziamenti collettivi indicando quali sono i lavoratori in relazioni ai quali è stata operata la scelta erranea.

Nella scelta dei lavoratori da licenziare devono concorrere i vari criteri di scelta individuati pur potendo il datore di lavoro dare prevalenza alle esigenze produttive, posto che questo criterio risponde alla finalità dell'operazione volta a risanare l'azienda.

Ovviamente il tutto deve essere scevro a intenti elusivi delle norme.

Inoltre l'accordo sindacale può individuare criteri di scelta diversi da quelli previsti dalla legge e può anche individuare un solo criterio di scelta purché consenta di individuare i lavoratori da licenziare senza consentire margini di discrezionalità.

### **LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA**

#### **Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 1180 del 18 gennaio 2017**

Citiamo questa sentenza perché ribadisce che il licenziamento in periodo di prova non deve essere motivato dal datore di lavoro il quale ha ampia discrezionalità circa la valutazione dell'esito dello stesso.

La dimostrazione fornita dal lavoratore dell'esito positivo della prova non è sufficiente ad invalidare il licenziamento salvo che il lavoratore non provi che il recesso è stato determinato da motivi diversi.

### **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E OBBLIGO DI REPECHAGE**

#### **Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 26467 del 21 dicembre 2016**

Quando il datore di lavoro licenzia un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, dovrà provare se ha verificato preventivamente la possibilità di impiegare il dipendente, in alternativa al licenziamento, in altre posizioni aziendali.

Ebbene, la suprema corte precisa che tale onere si estende all'obbligo di verificare anche la disponibilità di posizioni di lavoro inferiori che rientrino nel bagaglio professionale del lavoratore e che siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale.

### **TEMPO TUTA**

#### **Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 24684 del 2 dicembre 2016**

La sentenza precisa che il “tempo tuta” deve essere computato come tempo di lavoro, e come tale retribuito, solo quando il datore di lavoro impone il tempo e il luogo nel quale deve avvenire il cambio dell'abbigliamento. In tal caso infatti diventa operazione che rientra nel lavoro effettivo.

Viceversa, quando il lavoratore è libero di scegliere il tempo e il luogo dove cambiare gli indumenti di lavoro, l'operazione non rientra nel tempo di lavoro in quanto fa parte della “diligenza preparatoria”.

### SCADENZARIO LAVORO MARZO 2017

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende, l'elenco pertanto non può considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>MARZO 2017</b>		01	02	03	04	<b>05</b>
06	<u>07</u>	08	09	10	11	<b>12</b>
13	14	15	<u>16</u>	17	18	<b>19</b>
20	21	22	23	24	25	<b>26</b>
27	28	29	30	<u>31</u>		

<b>Venerdì 31 DATORI DI LAVORO</b>		Scade il termine per inviare la comunicazione annuale dei lavori usuranti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e all'ente di previdenza.
<b>Venerdì 31 INPS UniEMens</b>	M A R	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di febbraio.
<b>LIBRO UNICO</b>		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
<b>Venerdì 31 ENASARCO</b>	M A R Z O	Scade il termine per il versamento all'ENASARCO da parte delle case mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, calcolati sulle provvigioni maturate nell'anno solare precedente e contestuale invio all'ente dell'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del numero di posizione e degli importi.
<b>Venerdì 31 Sostituti d'imposta consegna CU</b>	M A R Z O	Scade il termine per la consegna ai percipienti, dipendenti e autonomi, della certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2016.

### SCADENZARIO LAVORO APRILE 2017

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>APRILE 2017</b>					01	<b>02</b>
03	04	05	06	07	08	<b>09</b>
<u>10</u>	11	12	13	14	15	<b>16</b>
<b>17</b>	<u>18</u>	19	<u>20</u>	21	22	<b>23</b>
24	<b>25</b>	26	27	28	29	<u>30</u>

<b>Lunedì 10</b> <b>DATORI DI LAVORO DOMESTICO</b>		Scade il termine per versare all'INPS la contribuzione relativa al 1° trimestre 2017.
<b>Lunedì 10</b> <b>DIRIGENTI DEI SETTORI COMMERCIO SPEDIZIONE, TRASPORTO</b>	A P R I L E	Scade il termine per versare i contributi di previdenza ed assistenza integrative per i dirigenti del commercio (fondo Negri, Besusso, Pastore) relativi al 1° trimestre 2017.
<b>Martedì 18</b> <b>VERSAMENTO UNIFICATO: I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE</b>	A P R I L E	Scade il termine per versare in via telematica:  Le ritenute operate nel mese di marzo 2017 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).
<b>LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</b>		L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di marzo, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.
<b>I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE</b>		Compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1040).
<b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.
		Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di marzo 2017;
<b>Giovedì 20</b> <b>PREVINDAI - PREVINDAPI</b>		Scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza integrativa per i dirigenti di aziende industriali relativi al 1° trimestre 2017.

<b>Domenica 30</b> <b>Termine spostato a martedì 2 maggio in quanto il 1° maggio è festivo</b> <b>LIBRO UNICO</b>		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
<b>Domenica 30</b> <b>COMUNICAZIONI AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI</b>	A P R I L L E	Scade il termine (previsto dagli accordi economici, collettivi di industria, commercio, piccola industria e artigianato) per inviare a ciascun agente o rappresentante il conto delle provvigioni del 1° trimestre solare.
<b>Domenica 30</b> <b>ENASARCO – AGENTI</b>	A P R I L L E	Scade il termine entro il quale le case mandanti devono inviare ai propri agenti l'estratto conto della contribuzione versata all'ENASARCO relativamente al 2016.
<b>Domenica 30</b> <b>Termine posticipato al 2 maggio</b> <b>INPS UniEMens</b>	A P R I	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di marzo.

## SCADENZARIO LAVORO MAGGIO 2017

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
01	<a href="#">02</a>	03	04	05	06	<b>07</b>
08	09	10	11	12	13	<b>14</b>
15	<a href="#">16</a>	17	18	19	20	<b>21</b>
22	23	24	25	26	27	<b>28</b>
29	30	31				<b>MAGGIO 2017</b>

<b>Martedì 2 maggio</b> <b>LIBRO UNICO</b>		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
<b>Martedì 2 maggio</b> <b>INPS UniEMens</b>	M A G G I O	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di marzo.
<b>Martedì 16</b> <b>VERSAMENTO UNIFICATO</b>		Scade il termine per versare in via telematica:

<b>I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE</b>		Le ritenute operate nel mese di aprile 2017 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).
	M A G G I O	L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di aprile, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.
<b>LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI</b>		Compensi di lavoro autonomo e provvisori (cod. 1040).
<b>I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE</b>		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
<b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	M A G G I O	Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di aprile 2017.

--